Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 188 DEL 10 LUGLIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47:

Unistand, società per azioni, in Ozzano dell'Emilia (Bologna): Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1984.

Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano: Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1984.

Città di Torino: Obbligazioni « Città di Torino 6% - Emissione 1952 » sorteggiate il 27 giugno 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48:

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1984 (15ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità: Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1984 (16ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito agrario e peschereccio: Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1984 (18ª estrazione).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1984, n. 286.

Esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 14 della convenzione predetta.

Art. 2.

Sono membri di parte italiana della commissione mista di cui all'art. 4 della citata convenzione: un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed un rappresentante del Ministero della difesa.

Sono altresì membri di diritto un rappresentante dell'ente di cui al successivo art. 3, nonché il direttore del centro di ricerca e documentazione previsto dall'art. 2, lettera *c*), della convenzione.

Art. 3.

In conformità all'art. 5 della convenzione, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è designato per l'attuazione del sistema comune di difesa antigrandine l'Ente regione per lo sviluppo dell'agricoltura della stessa regione.

Il predetto ente assume, ai sensi dell'art. 6 della convenzione, l'onere finanziario connesso all'attuazione ed al funzionamento del sistema comune di difesa antigrandine, in base alla legge regionale del 14 aprile 1983, n. 25.

Lo stesso ente mette a disposizione il personale necessario al suddetto scopo, ai sensi dell'art. 8 della convenzione, e assume tutti gli obblighi connessi con le operazioni di difesa comune antigrandine in conformità all'art. 11 della convenzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — SCALFARO — SPADOLINI — SIGNORILE — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 29

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA SULLA DIFESA COMUNE ANTIGRANDINE.

Premessa

LA REPUBBLICA ITALIANA

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

In conformità ai principii della convenzione sull'organizzazione meteorologica mondiale firmata a Washington l'11 ottobre 1947 e nello spirito degli accordi di Osimo sottoscritti in data 10 novembre 1975, desiderosi di promuovere la reciproca collaborazione economica e tecnica ed in considerazione dei desideri delle popolazioni confinanti di migliorare le proprie condizioni di vita, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Difesa comune antigrandine

1. Le Parti contraenti convengono che la difesa antigrandine può essere efficace solo se eseguita in modo congiunto nelle zone di confine direttamente interessate riportate nella mappa (1:400.000) che costituisce parte integrante della presente Convenzione (allegato I).

2. Le Parti contraenti concordano che i rispettivi territori determinati nella suddetta mappa possono essere difesi, a seconda della situazione meteorologica, anche da razzi antigrandine lanciati da postazioni site nel territorio dell'altra parte. Il sorvolo del confine italo-jugoslavo da parte di un razzo o di un suo frammento, lanciato in conformità alle disposizioni della presente convenzione, non viene considerato violazione dei rispettivi spazi aerei.

3. Le Parti contraenti si impegnano ad effettuare sul proprio territorio tutto ciò che sarà necessario per assicurare il funzionamento tecnico indisturbato della difesa comune antigrandine.

Art. 2.

Sistema comune di difesa antigrandine

Per l'attuazione della presente convenzione viene istituito un « sistema comune di difesa antigrandine » (in seguito chiamato « il sistema ») comprendente:

a) una rete di postazioni per il lancio dei razzi e per il rilevamento dei dati, destinata a difendere dalla grandine il territorio di cui all'art. 1 della presente convenzione;

b) un centro operativo con sede sul territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (comune di Nova Gorica);

c) un centro di ricerca e documentazione con sede sul territorio della Repubblica italiana (comune di Gorizia).

Art. 3.

Compiti del sistema

1. La difesa comune antigrandine viene organizzata in base alle informazioni fornite da un radar-computer in modo da attuare la difesa attiva dalla grandine con il lancio di razzi da quelle postazioni di lancio che in una data situazione meteorologica assicurino il massimo effetto nell'impedire la formazione della grandine.

2. Per la difesa comune antigrandine gli enti indicati all'art. 5 della presente convenzione provvedono:

a) al funzionamento di tutti i sotto-sistemi della difesa comune antigrandine;

b) all'approvvigionamento del materiale necessario al funzionamento del sistema medesimo;

c) al controllo ed all'attuazione delle ricerche sull'efficacia della difesa comune e all'introduzione di nuove scoperte scientifiche e tecniche nella tecnologia della difesa.

3. Il sistema funziona esclusivamente per scopi pacifici.

Art. 4.

Commissione mista permanente italo-jugoslava per la difesa comune antigrandine

1. Per assicurare l'applicazione della presente convenzione le Parti contraenti istituiscono una commissione mista permanente italo-jugoslava per la difesa comune antigrandine (in seguito chiamata « la commissione »), la quale avrà i seguenti compiti:

1) determinare gli indirizzi di funzionamento del sistema in particolare mediante direttive ai direttori dei centri di cui all'art. 7 della presente convenzione;

2) adottare il regolamento finanziario del sistema;

3) adottare il regolamento di sicurezza;

4) adottare il regolamento dei centri;

5) determinare l'organico ed approvare il regolamento di servizio dei centri;

6) autorizzare le spese di investimento dei due centri sulla base delle modalità fissate nel regolamento finanziario;

7) approvare i rapporti annuali presentati dai direttori dei centri;

8) adottare entro il mese di settembre il bilancio generale annuale di previsione del sistema;

9) approvare entro il mese di marzo il rendiconto generale annuale del sistema;

10) approvare i piani di lavoro del sistema;

11) seguire la realizzazione della convenzione e proporre l'adozione di misure adeguate;

12) sottoporre alle Parti contraenti proposte di modifica o integrazione delle disposizioni della presente convenzione;

13) esaminare e decidere sulle questioni controverse;

14) esercitare ogni altra funzione necessaria al conseguimento dei fini del sistema.

2. La commissione è composta da dodici membri e cioè sei per ciascuna Parte contraente. Di essa sono membri di diritto un rappresentante degli enti di cui all'art. 5 ed i direttori del centro operativo e del centro di ricerca e documentazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

3. Le deliberazioni della commissione sono prese di comune accordo.

4. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno.

5. Nei lavori della commissione possono collaborare anche esperti per le singole questioni.

Art. 5.

Attuazione del sistema

1. Ciascuna Parte contraente designa un ente pubblico che provvederà, in coformità alla presente convenzione alla messa in funzione del sistema, in base ad un programma stabilito dalla commissione.

2. I rapporti tra ciascuna Parte contraente e l'ente pubblico di cui al primo punto del presente articolo sono disciplinati dal diritto interno.

Art. 6.

Finanziamento del sistema

1. Il sistema viene finanziato in proporzione alla superficie difesa come segue:

a) per la parte jugoslava secondo la propria legislazione riguardante la difesa antigrandine;

b) per la parte italiana dall'ente pubblico di cui all'art. 5 della presente convenzione.

2. L'esercizio finanziario del sistema va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 7.

Direttori e vice direttori dei centri

1. I direttori del centro operativo e del centro di ricerca e documentazione sono responsabili del funzionamento e della gestione dei rispettivi centri in conformità alle decisioni adottate dalla commissione.

2. Il direttore del centro operativo ed il vice direttore del centro di ricerca e documentazione saranno nominati da parte jugoslava, dall'ente di cui all'art. 5 in accordo con la commissione.

3. Il direttore del centro di ricerca e documentazione ed il vice direttore del centro operativo saranno nominati da parte italiana, dall'ente di cui all'art. 5 in accordo con la commissione.

Art. 8.

Personale del sistema

1. Il personale scientifico, tecnico ed amministrativo dei centri viene messo a disposizione dagli enti di cui all'art. 5 della presente convenzione considerando il principio della parità dei cittadini delle due Parti contraenti ed in conformità con l'organico stabilito dalla commissione.

2. Gli enti di cui all'art. 5 della presente convenzione mettono altresì a disposizione il personale necessario per il lancio dei razzi sul proprio territorio.

Art. 9.
Accordo operativo sul funzionamento e sulle caratteristiche tecniche del sistema

1. Il funzionamento e le caratteristiche tecniche del sistema sono stabiliti dall'accordo operativo, che costituisce parte integrante della presente convenzione (allegato II).

2. Per la difesa comune antigrandine vengono impiegati esclusivamente quei razzi per i quali si accordano le Parti contraenti.

3. Il centro operativo provvede all'acquisto ed alla distribuzione dei razzi per l'intero sistema.

Art. 10.
Telecomunicazioni

1. Per il funzionamento del sistema viene istituita una rete di telecomunicazioni che collegherà:

a) il centro operativo con le postazioni di lancio;

b) il centro operativo con i controlli volo nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia;

c) il centro operativo con l'Istituto idrometeorologico della Repubblica socialista di Slovenia in Lubiana;

d) il centro operativo con il centro di ricerca e documentazione.

2. La rete di telecomunicazioni sarà utilizzata dalle Parti contraenti esclusivamente per la difesa comune antigrandine e per garantire la sicurezza del traffico aereo nel corso delle operazioni di difesa comune antigrandine.

3. La procedura per la concessione del nullaosta al centro operativo per il lancio verrà data dai servizi controllo voli nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia secondo le norme di cui al regolamento che costituisce parte integrante della presente convenzione (allegato III).

Art. 11.
Responsabilità per i danni

1. Gli eventuali danni direttamente connessi con il funzionamento del sistema (come ad esempio: danni cagionati dalla caduta di un razzo o di una sua parte; trasporto dei razzi; difetto di fabbricazione dei razzi) saranno risarciti dagli enti di cui all'art. 5 della presente convenzione in proporzione alle rispettive quote di finanziamento di cui all'art. 6 della presente convenzione.

2. I danneggiati (persone fisiche o giuridiche) presentano le loro domande di risarcimento all'ente di cui all'art. 5 della convenzione, la cui sede si trova sul territorio dove il danno è avvenuto (questo ente provvede alla relativa istruttoria).

3. La commissione esamina le domande di risarcimento e determina il relativo ammontare.

4. Nel caso in cui il danneggiato (persona fisica o giuridica) non accetti la valutazione fatta dalla commissione sarà competente il tribunale del luogo ove si è verificato il danno.

5. Gli enti di cui all'art. 5 della convenzione possono contrarre a proprie spese un'apposita assicurazione per gli eventuali danni.

Art. 12.
Documento di transito

1. Al personale dei centri verrà rilasciato da parte delle autorità delle Parti contraenti il documento di transito previsto dall'accordo di Udine sul piccolo traffico di frontiera delle persone, al fine di favorire le loro operazioni ed il passaggio del confine italo-jugoslavo, indipendentemente dal fatto se detto personale ha la residenza nell'area prevista dall'accordo di Udine.

2. La validità del documento di transito cessa il giorno della risoluzione del rapporto del suo titolare con uno dei centri.

Art. 13.
Soluzione delle controversie

Le questioni che la commissione non sarà in grado di risolvere saranno definite in via diplomatica.

Art. 14.
Durata ed entrata in vigore della convenzione

1. La presente convenzione rimane in vigore per la durata di 10 (dieci) anni e sarà tacitamente prorogata per un periodo analogo, qualora nessuna delle Parti contraenti avrà manifestato la propria volontà di recesso mediante un preavviso di 6 mesi dalla data di scadenza di ciascun periodo contrattuale.

2. La presente convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 15.
Modificazioni ed integrazioni della convenzione

1. La parte contraente che ritiene di modificare od integrare le disposizioni della presente convenzione, può proporre in qualsiasi momento, per iscritto e per via diplomatica, modificazioni o integrazioni e chiedere consultazioni sulle medesime.

2. Raggiunto l'accordo tra le Parti contraenti sulle modificazioni o integrazioni, queste entrano in vigore secondo le modalità di cui all'art. 14 della presente convenzione.

Art. 16.
Cessazione del sistema

1. In caso di cessazione del sistema i beni, le attività e le passività verranno ripartite fra le Parti contraenti in proporzione alla superficie difesa ed in conformità alle disposizioni del regolamento finanziario del sistema di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 2), della presente convenzione.

Art. 17.
Disposizione finale

La presente convenzione è redatta in duplice originale, in lingua italiana e in lingua slovena, delle quali ognuna fa fede.

Trieste, addì 6 aprile 1982

p. *La Repubblica italiana*
LUDOVICO CARDUCCI
ARTENISIO

p. *La Repubblica socialista federativa di Jugoslavia*
MARIJA ZUPANCIC
VICAR

ALLEGATO I

ALLEGATO I
CARTA GEOGRAFICA DELL' AREA DIFESA
PRILOGA I.
ZEMLJEVID BRANJENEGA PODROČJA
LJUBLJANA
TRIESTE
GRADO
PORDENONE
SPILIMBERGO
MANIAGO
CODROIPO
PORTOGRUARO
CERVIGNANO
PALMANOVA

ALLEGATO II

ACCORDO OPERATIVO SUL FUNZIONAMENTO E SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA COMUNE DI DIFESA ANTIGRANDINE.

Premessa

1. Ai sensi dell'art. 9 della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, le Parti addivengono alla stipula del presente accordo operativo sul funzionamento e sulle caratteristiche tecniche del sistema comune di difesa antigrandine basata sull'intervento in forma preventiva nei cumulonembi con rilascio di sostanze nucleanti, e ciò a breve intervallo dal momento della determinazione, a mezzo di dati meteorologici e radar, del grado di loro pericolosità per la produzione di grandine.

2. L'intervento si realizza con razzi che siano in grado di diffondere le sostanze nucleanti nella parte della nube che può generare grandine. I razzi sono lanciati da rampe opportunamente dislocate nel territorio da difendere.

3. L'azione di intervento è definita e coordinata dal centro operativo.

Art. 1.

Elementi del sistema

Conformemente all'art. 2, paragrafo 1 della convenzione, il sistema comune di difesa antigrandine comprende:

a) una rete di postazioni per il lancio dei razzi e per il rilevamento dei dati;

b) un centro operativo con sede sul territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (comune di Nova Gorica);

c) un centro di ricerca e documentazione con sede sul territorio della Repubblica italiana (comune di Gorizia).

Art. 2.

Caratteristiche ed impiego dei razzi

1. La commissione di cui all'art. 4 della convenzione decide i tipi di razzi da impiegare per la difesa antigrandine dopo averne ottenuto il riconoscimento da parte dei rispettivi organi nazionali competenti. Almeno un tipo di razzo deve raggiungere km 4,5 di quota con angolazione di 45°.

2. Le angolazioni di lancio dei razzi non devono essere inferiori a 45° rispetto all'orizzonte.

3. La commissione decide altresì sul tipo di sostanze nucleanti da utilizzare.

Art. 3.

Postazioni di lancio

1. Le postazioni di lancio dispongono di:

a) una o più rampe multiple per il lancio dei razzi, di caratteristiche balistiche differenti a seconda delle esigenze delle operazioni di difesa;

b) un ricovero per il personale addetto, dotato di telecomando per il lancio dei razzi;

c) un magazzino con scorta di razzi nella quantità fissata dai piani di lavoro;

d) un sistema di collegamento con il centro operativo previsto dall'art. 10, paragrafo 1 *b*), della convenzione;

e) un sistema per segnalare alla popolazione l'imminenza e la cessazione dei lanci;

f) ogni altra attrezzatura necessaria allo svolgimento della loro attività.

2. Le postazioni di lancio devono essere costruite secondo le norme edilizie e di sicurezza in vigore rispettivamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

3. La densità della rete di postazioni di lancio ed il loro raggio di azione sono fissati dalla commissione in base alle caratteristiche tecnico-balistiche dei razzi e del sistema comune di difesa.

Art. 4.

Centro operativo - Funzioni

Al centro operativo sono affidate le seguenti funzioni:

a) individuazione delle nubi temporalesche e controllo del loro sviluppo a mezzo del sistema radar-calcolatore e sulla base dei dati forniti dall'Istituto idrometeorologico della R.S. di Slovenia ed eventualmente da altri centri meteorologici;

b) individuazione tempestiva dei momenti critici della evoluzione delle nubi che comportino il possibile verificarsi di grandinate;

c) determinazione di parametri, temporali e balistici, per il lancio dei razzi antigrandine;

d) esecuzioni di azioni di difesa, previo coordinamento e nullaosta dei centri controllo voli interessati della Repubblica italiana e della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia;

e) comunicazione ad ora fisse del giorno alla prefettura di Gorizia della possibile esecuzione delle azioni di difesa antigrandine;

f) effettuazione di rilevamenti meteorologici interessanti le azioni di difesa antigrandine;

g) svolgimento di lavori riguardanti il miglioramento delle tecnologie e degli impianti tecnici del sistema di difesa antigrandine;

h) manutenzione delle attrezzature ed altre funzioni tecniche.

Art. 5.

Centro operativo - Attrezzature

Il centro operativo ha in dotazione:

a) un radar meteorologico operante in banda C, idoneo ad analizzare la struttura e l'evoluzione delle nubi cumuliformi, governato da un calcolatore e dotato delle necessarie unità periferiche;

b) un sistema di memorizzazione, di riproduzione e di trasmissione a distanza dei dati radar;

c) un sistema di telecomunicazioni per i collegamenti previsti all'art. 10 della convenzione;

d) le infrastrutture necessarie per la sistemazione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti di cui sopra.

Art. 6.

Centro di ricerca e documentazione - Funzioni

Al centro di ricerca e documentazione sono affidate le seguenti funzioni:

a) ricerche nel settore della modifica artificiale delle nubi e delle precipitazioni, in collegamento con enti specializzati nazionali ed internazionali;

b) ricerche riguardanti l'influenza dei fattori locali sulla efficacia della difesa antigrandine;

c) ricerche inerenti alla efficacia del sistema di difesa antigrandine ed elaborazione di suggerimenti per il suo miglioramento;

d) ricerche inerenti al miglioramento delle prognosi sulla formazione di nubi temporalesche e di grandinate;

e) gestione della rete di rilevamento dei dati prevista all'art. 2, paragrafo 1 *a)*, della convenzione, ai fini della determinazione delle caratteristiche fisiche delle grandinate e delle altre precipitazioni atmosferiche, nonché analisi dei dati;

f) valutazione degli effetti della difesa sulla quantità e distribuzione delle precipitazioni;

g) analisi di altre osservazioni meteorologiche interessanti la difesa antigrandine;

h) raccolta ed archiviazione dei dati per successive elaborazioni ed analisi, con facoltà di fornirli ad enti di Stato o istituti di ricerca che ne facessero richiesta, secondo le direttive date dalla commissione.

Art. 7.

Centro di ricerca e documentazione - Attrezzature

Il centro di ricerca e documentazione ha in dotazione:

a) il sistema di collegamento con il centro operativo di cui all'art. 10, paragrafo 1 *d)*, della convenzione, per la ricezione dei dati radar e del calcolatore;

b) attrezzature di gestione ed ogni altra apparecchiatura, compresi i mezzi di calcolo, necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni;

c) le infrastrutture necessarie per la sistemazione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti di cui sopra.

Art. 8.

Magazzinaggio

1. Il sistema dispone di adeguati locali di deposito centrale situati in territorio jugoslavo, nei quali sono immagazzinati razzi nella misura fissata dai piani di lavoro.

2. Conformemente all'art. 9, paragrafo 3, della convenzione, il trasporto dei razzi da e per il magazzino viene assicurato dal centro operativo.

Art. 9.

Disposizioni relative al periodo stagionale ed ai piani di lavoro

1. Conformemente all'art. 4, paragrafo 1, punto 1) della convenzione, la commissione fissa il periodo operativo stagionale del sistema, dandone comunicazione con almeno 60 giorni di preavviso agli organismi nazionali della Repubblica italiana e della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia responsabili della gestione del traffico aereo.

2. Conformemente all'art. 4, paragrafo 1, punto 10) della convenzione la commissione stabilisce i piani dettagliati di lavoro per il periodo stagionale e per quello fuori stagione.

3. I piani di lavoro fissano i diversi livelli di allertamento e le operazioni che debbono essere eseguite.

Art. 10.

Misure di sicurezza

1. Nell'attuazione della difesa comune antigrandine debbono essere rispettate le misure di sicurezza derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore rispettivamente nei due Paesi.

2. Il personale in servizio presso il centro operativo e presso le postazioni di lancio deve essere abilitato alla esecuzione delle operazioni relative alla difesa antigrandine ed a conoscenza dei pericoli inerenti allo svolgimento di queste operazioni nonché delle misure di sicurezza che esso è tenuto a prendere nel caso di incidenti, incendio o furto.

3. I programmi e le modalità di abilitazione del personale di cui al precedente paragrafo sono fissati in base alle leggi e regolamenti in vigore nei due Paesi e secondo le direttive impartite dalla commissione.

4. Gli enti pubblici di cui all'art. 5 della convenzione rilasciano agli addetti alle postazioni di lancio un attestato di abilitazione per il lavoro da svolgere.

Art. 11.

Lingue ufficiali

1. Le lingue ufficiali in uso presso i centri e per le comunicazioni con il personale in servizio presso le postazioni di lancio sono l'italiano e lo sloveno.

2. Per i collegamenti tra il centro operativo ed i servizi controllo voli nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia si usa la fraseologia concordata in lingua inglese.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Gli enti pubblici di cui all'art. 5 della convenzione provvedono al finanziamento delle rispettive quote parti delle spese comuni iscritte nel bilancio di previsione annuale del sistema.

I due enti pubblici provvedono ai versamenti delle quote di loro spettanza per l'impianto e funzionamento del sistema sulla base di documentazione analitica, redatte nelle due lingue, delle spese.

2. Gli enti medesimi provvedono altresì al trattamento giuridico ed economico del proprio personale dipendente in servizio presso i due centri.

3. I direttori del centro operativo e del centro di ricerca e documentazione presentano alla commissione, entro il mese di settembre, per l'esame e l'approvazione, il bilancio di previsione dei rispettivi centri per l'esercizio finanziario successivo.

I direttori presentano alla commissione per l'esame e l'approvazione entro il mese di marzo il rendiconto dei rispettivi centri relativo all'esercizio precedente.

ALLEGATO III

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL NULLAOSTA PER IL LANCIO DEI RAZZI DA PARTE DEI CENTRI CONTROLLO VOLI NELLA REPUBBLICA ITALIANA E NELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA.

Art. 1.

1. Il lancio dei razzi viene comandato dal centro operativo dopo che questi abbia ricevuto il nullaosta dal centro controllo voli competente per lo spazio aereo nel quale il lancio deve effettuarsi.

2. Nel caso di lancio di razzi nella zona compresa entro le 5 (cinque) miglia nautiche dal confine italo-

jugoslavo, qualora detti lanci interessino lo spazio aereo dell'altro Stato, il centro operativo dovrà avere il nullaosta di ambedue i centri controllo voli.

3. L'avvenuta concessione del nullaosta non esime il personale addetto al lancio dei razzi dall'obbligo di astenersi dal lancio in caso che oda, nelle vicinanze della zona di tiro, il rumore di un aeromobile in volo o altro rumore che generi il dubbio della presenza di un aeromobile in volo, o veda un aeromobile sorvolare la zona interessata al lancio.

Art. 2.

1. Tutte le comunicazioni intercorse fra il centro operativo ed i centri controllo voli, nonché le comunicazioni di servizio all'interno del centro operativo sono registrate su nastro magnetico usando la fraseologia concordata.

2. Il centro operativo ed i centri controllo voli conservano le relative registrazioni per trenta giorni, salvo il maggior tempo necessario per la conclusione di eventuali contestazioni.

Art. 3.

1. Il centro operativo ed i centri controllo voli si servono di identiche carte geografiche in scala 1:100.000 (uno a centomila) divise in quadranti di dimensioni concordate ed opportunamente contrassegnati.

2. Le carte riportano altresì i corridoi aerei e le zone aeroportuali. Le carte devono essere predisposte dal centro operativo in collaborazione con i centri controllo voli.

3. I dati di cui ai precedenti paragrafi vengono riportati anche sul video-display dei centri controllo voli e del centro operativo.

Art. 4.

1. Il centro operativo trasmette giornalmente ai centri controllo voli due « briefings » meteorologici. Briefings addizionali possono essere trasmessi su richiesta dei centri controllo voli.

2. Qualora si determini la necessità del lancio dei razzi, il centro operativo, almeno 15 (quindici) minuti prima dell'orario stimato per il lancio, ne informa il centro controllo voli interessato, in modo che quest'ultimo possa prendere le necessarie misure di sicurezza nello spazio aereo di sua competenza. Il centro operativo richiede contestualmente lo stop-orario (time check). Gli orari sono espressi secondo il GMT.

3. La richiesta del nullaosta al lancio dei razzi viene inoltrata al centro controllo voli interessato almeno 5 (cinque) minuti prima del lancio.

4. Entro un tempo massimo di 2 (due) minuti dal termine del lancio dei razzi, il centro operativo dovrà comunicare ai centri controllo voli interessati al fine della difesa attiva. Entro lo stesso tempo dovrà essere richiesto il rinnovo del nullaosta nel caso in cui il lancio sia stato rinviato.

Art. 5.

1. La richiesta di nullaosta, di cui al terzo paragrafo dell'art. 4 per il lancio dei razzi deve indicare:

a) i quadranti interessati al lancio identificati sulle carte di cui al precedente art. 3, prendendo in considerazione anche quelli che si trovano nell'area di rispetto di 5 (cinque) miglia nautiche;

b) l'orario d'inizio del lancio dei razzi espresso in ore e minuti;

c) l'orario previsto per il termine del lancio espresso come sopra;

d) l'altitudine massima espressa in metri raggiungibile dal razzo aumenta di un'area di rispetto di 500 (cinquecento) m.

Art. 6.

1. Il centro controllo voli interessato, entro 4 (quattro) minuti dalla ricezione della richiesta di nullaosta, trasmette al centro operativo il nullaosta al lancio, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

2. La comunicazione di cui al precedente paragrafo deve contenere tutti i parametri di cui all'art. 5.

3. I suddetti parametri non possono essere variati dal centro operativo se non previa conferma da parte del centro controllo voli che ha emesso il nullaosta.

Art. 7.

1. I centri controllo voli in caso di assoluta necessità, quando non siano in grado di garantire la sicurezza dei voli o quando un aeromobile sia in difficoltà o pericolo, possono negare il nullaosta, annullare il nullaosta già dato oppure anticipare il termine dei lanci.

2. Nel caso di ricezione dell'annullamento del nullaosta già concesso, il centro operativo è tenuto a sospendere i lanci immediatamente, e comunque non oltre il termine massimo di 2 (due) minuti dalla comunicazione, dandone conferma ai centri controllo voli.

3. Il lancio dei razzi non può essere vietato, senza giustificato motivo, per un tempo indeterminato.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

Errata-corrige al decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280: « Misure urgenti in materia sanitaria ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 181 del 3 luglio 1984).

Nel comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge citato in epigrafe dove è scritto: « ... o *dal* modello 201 ... », leggasi: « ... o *del* modello 201 ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 luglio 1984.

Elevazione a lire 8.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 210957/66-AU-67 del 18 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1984, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 68, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° luglio 1984, fino all'importo massimo di lire 6.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 6.500 miliardi a lire 8.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° luglio 1984, emessi con decreto ministeriale del 18 giugno 1984, n. 210957/66-AU-67, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 6.500 miliardi a lire 8.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 6 luglio 1984 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine del'art. 9 del citato decreto ministeriale del 18 giugno 1984, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.500 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto delle provvigioni di collocamento di cui allo art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 7,85% semestrale, per il periodo dal 1° luglio 1984 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 18 giugno 1984.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1984
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 192

(3642)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 29 giugno 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981: « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero » e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1984, con il quale è stato aggiunto un comma all'articolo 12 del citato decreto 12 marzo 1981;

Decreta

Art. 1.

L'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Art. 12 (*Termini di regolamento*). — La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti devono aver luogo, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, come segue:

a) a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi da residenti a non residenti, fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera *d*) in materia di lavori italiani all'estero;

se in via posticipata:

1) nei rapporti con residenti in paesi OCSE, entro cinque anni dalla data dell'esportazione, qualunque sia la destinazione della merce, o dalla data della prestazione dei servizi. Nel caso di dilazioni superiori a trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari), il credito deve essere riscosso entro il termine (iniziale o prorogato) fissato contrattualmente;

2) nei rapporti con residenti in paesi diversi da quelli di cui al precedente punto 1), entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) dalla data dell'esportazione della merce o della prestazione dei servizi, per una quota non inferiore al 90% del totale, ed entro due anni dalla predetta data per l'eventuale saldo;

ovvero, in alternativa:

i) entro diciotto mesi dalla data dell'esportazione della merce o dalla prestazione dei servizi, purchè il relativo credito sia assistito da finanziamento bancario in valuta di durata corrispondente alla dilazione di pagamento concessa all'estero, per una quota non inferiore al 50 % del valore del credito stesso;

ii) entro cinque anni dalla data dell'esportazione della merce o della prestazione dei servizi, purché:

sussista l'impegno dell'operatore residente a farsi scontare *pro soluto* i relativi crediti da banca abilitata o istituto primario a ciò facoltizzato i quali abbiano ottenuto analogo impegno da istituto bancario o organismo finanziario estero per lo smobilizzo di detti crediti entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) dalla data dell'esportazione della merce o della prestazione dei servizi;

le operazioni non siano soggette per motivi diversi da quelli inerenti i termini di regolamento a provvedimento degli organi valutari;

sia prevista una quota di pagamento in via anticipata e/o contestuale non inferiore al 15% del valore dell'intera operazione ed il tasso di interesse a carico del debitore non residente per le quote di debito regolabili in via posticipata sia conforme a quello normalmente praticato sul mercato finanziario internazionale, ovvero a quello vigente per operazioni della specie, ove sia richiesto il sostegno pubblico. In quest'ultima ipotesi, per la decorrenza dei termini di regolamento, ai fini del computo dei cinque anni, può farsi riferimento anche alla data di spedizione della

merce. Devono, inoltre, sussistere anche le altre condizioni previste dagli organi competenti per la concessione di detto sostegno.

Qualora i crediti verso soggetti residenti in paesi diversi da quelli OCSE siano rappresentati da effetti, in alternativa alla condizione di cui al primo alinea, della lettera *ii*) del presente punto 2, e ferme restando le altre condizioni, l'operatore residente deve ottenere dall'estero impegno a scontare *pro soluto*, ai sensi della causale 129) dell'allegato *A* al presente decreto, entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) dalla data dell'esportazione della merce o della prestazione dei servizi, gli effetti rappresentativi del proprio credito;

se in via anticipata: entro cinque anni che precedono la data dell'esportazione delle merci o della prestazione dei servizi;

b) a fronte di importazioni di merci o prestazioni di servizi da "non residenti" a "residenti", salvo quanto disposto alla successiva lettera *c*) in materia di attività di intermediazione non prima della scadenza del termine di adempimento contrattualmente stabilito e comunque:

se in via posticipata, entro cinque anni dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

se in via anticipata, entro i centoventi giorni (o quattro mesi solari) che precedono la data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi e per una quota non superiore al 10% del totale, entro i trecentosessanta giorni che precedono la predetta data;

c) a fronte di servizi resi a residenti da commissionari, agenti e mediatori non residenti:

se in connessione ad esportazioni, non prima che sia pervenuto dall'estero un importo almeno sufficiente a coprire l'esborso e non oltre i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi al regolamento dell'esportazione;

se in connessione ad importazioni, non prima della data in cui è avvenuta l'importazione e non oltre i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi a tale data;

se in connessione ad operazioni autorizzate diverse dalle precedenti, non prima della data in cui risulta concluso l'affare per cui l'attività di intermediazione è stata fornita e non oltre i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi a tale data;

d) a fronte di operazioni invisibili correnti diverse dalle prestazioni di servizi e a fronte di lavori italiani all'estero: entro i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi alla data a partire dalla quale il regolamento si rende eseguibile in dipendenza della specifica causale cui inerisce;

e) a fronte di operazioni di transito:

nei casi in cui l'esborso preceda l'introito, entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) dall'esborso quando il regolamento avvenga attraverso i "conti autorizzati commercio di transito" (di cui al successivo titolo IV), ovvero entro centoventi giorni (o quattro mesi solari) dall'esborso, quando il regolamento non avvenga attraverso i conti stessi;

nei casi in cui l'introito preceda l'esborso, entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) dall'introito;

f) a fronte di operazioni di investimento e di disinvestimento di capitali italiani all'estero: entro i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione;

g) a fronte di operazioni di investimento e di disinvestimento immobiliari di capitali esteri in Italia: entro tre anni successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione, fatti salvi i termini di rimborso di eventuali mutui ipotecari gravanti sugli immobili, accollati dagli acquirenti;

h) a fronte di operazioni di investimento o di disinvestimento di capitali esteri in Italia, diverse a quelle considerate alla precedente lettera *g*): entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione;

i) a fronte di movimenti di capitali diversi dalle operazioni di investimento e di disinvestimento di cui alle precedenti lettere *f*), *g*) e *h*): entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi alla data a partire dalla quale il regolamento si rende eseguibile in relazione alla causale cui inerisce.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, le riscossioni ed i pagamenti relativi alle operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), possono essere eseguiti in via anticipata o posticipata, entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) decorrenti dai termini iniziali indicati alle lettere stesse, sempreché non siano previsti termini più ampi, quando il valore di tali operazioni non sia superiore a Lit. 5.000.000.

I residenti, creditori nei confronti di non residenti, possono d'iniziativa emettere o ricevere effetti a carico dell'estero per la ristrutturazione dei crediti vantati qualora gli stessi non vengano soddisfatti nei termini consentiti a seguito della situazione di inadempienza generalizzata del Paese debitore ».

Art. 2.

L'art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

« Art. 14 (*Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti anticipati per pagamenti all'estero e di regolamenti posticipati di esportazioni*). — I regolamenti valutari in via anticipata di importazioni di merci di prestazioni di servizi rese da "non residenti" ed i regolamenti valutari relativi ad acquisti di merci in transito con esborso che precede l'introito, quando siano da effettuare attraverso i "conti valutari" ovvero mediante accreditamento nei "conti esteri" in lire di cui rispettivamente ai successivi Titoli IV e VI, devono essere eseguiti, se di importo superiore a Lit. 5.000.000, con disponibilità derivanti da finanziamenti in valuta concesso dalle "banche abilitate" osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

E' fatta eccezione per i regolamenti relativi a rifornimenti di carburante in porti esteri a mezzi di trasporto navale o aereo gestiti da imprese con sede nel

territorio della Repubblica, nonché per i regolamenti valutari relativi ad acquisti da parte di provveditori marittimi di merci estere destinate a provviste di bordo.

Le esportazioni in definitiva, fatturate in valuta estera, con pagamento posticipato sono assoggettate all'obbligo dell'accensione, a nome dell'esportatore, di un finanziamento in valuta di banca abilitata pari al 50% dell'intero regolamento previsto entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) dalla data dell'operazione doganale, ove tale regolamento sia d'importo superiore al controvalore di Lit. 5.000.000. Detto finanziamento dovrà essere estinto con la valuta introitata dall'estero. E' data facoltà agli esportatori interessati di mutare la valuta del finanziamento.

Deroghe all'obbligo del finanziamento previsto al precedente comma potranno essere disposte dall'Ufficio italiano dei cambi ».

Art. 3.

L'art. 25 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

« Art. 25 (*Classificazione dei conti e dei depositi e disposizioni di rinvio per le relative movimentazioni*). — I conti in valuta di cui possono essere intestatari i residenti sono i seguenti:

1) conti d'attesa ordinari;

2) conti valutari;

3) conti autorizzati;

4) conti speciali;

5) conti avarie generali;

6) conti d'attesa commercio di transito;

7) conti d'attesa liquidazione contratti a termine. Altri conti d'attesa.

Tali conti devono essere aperti presso le banche abilitate, fatta salva la possibilità per i soli conti di cui ai punti 3), 4) e 5) di essere intrattenuti anche presso banche dell'estero, e sono, in ogni caso, movimentabili secondo le modalità stabilite per le singole categorie nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto ».

Art. 4.

L'art. 26 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

« Art. 26 (*Conti di attesa ordinari*). — I conti di attesa ordinari devono essere aperti in tutti i casi in cui le banche abilitate che abbiano ricevuto dall'estero valuta in favore di residenti non possono procedere all'immediato accreditamento delle valute stesse in uno dei conti di cui agli articoli 27, 29, 37, 41, 42 e 43, dovendo ancora le stesse accertare la causale della rimessa o la conformità dell'operazione sottostante alle disposizioni valutarie, o non avendo ancora il beneficiario ottenuto l'autorizzazione degli organi valutari, quando prescritta.

Entro il quindicesimo giorno dalla data di apertura del conto di attesa ordinario, il beneficiario deve fornire alla banca tutti gli elementi necessari affinché essa possa procedere alla sistemazione della partita come indicato al precedente comma, ivi compresa l'ipotesi di restituzione all'estero per difetto di titolo del beneficiario indicato.

Qualora l'apertura del conto di attesa sia stata determinata da pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio dei provvedimenti eventualmente prescritti per l'effettuazione dell'operazione cui il pagamento stesso si riferisce, la domanda all'organo competente per il provvedimento, presentata entro il predetto termine, sospende il decorso dei termini del conto d'attesa fino alla data del rilascio del provvedimento. Nel caso in cui tale domanda sia presentata prima dell'accensione del conto, il termine dei quindici giorni inizia a decorrere dalla data di rilascio dei provvedimenti.

Sempre nell'ipotesi di pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio del provvedimento in alternativa alla procedura di cui sopra, è consentito alle banche, entro il termine di quindici giorni, di procedere, su richiesta dell'intestatario del conto di attesa, all'accreditamento della valuta — ove ne ricorrano gli altri presupposti — nei conti valutari di cui al successivo art. 27 anche prima del rilascio del provvedimento, a condizione che l'intestatario si impegni anche per l'eventuale rischio di cambio nel caso in cui la valuta debba essere restituita al remittente estero a seguito del mancato ottenimento del provvedimento. Tale facilitazione non può essere accordata nei casi in cui l'apertura del conto di attesa sia determinata da erogazione di prestiti da parte dell'estero.

Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dall'apertura del conto di attesa ordinario, escludendo dal computo il periodo della eventuale sospensione di cui al terzo comma del presente articolo, la valuta ivi immessa, salvo il caso di restituzione all'estero di cui al secondo comma del presente articolo, non appena dato luogo alla sistemazione della partita, deve essere accreditata in conto valutario aperto a nome del beneficiario e deve essere utilizzata immediatamente per la cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio secondo quanto previsto all'art. 5 della legge n. 852 ».

Art. 5.

L'art. 43 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

« Art. 43 (*Conti attesa liquidazione contratti a termine - Altri conti d'attesa*). — I "conti d'attesa liquidazione contratti a termine" possono essere aperti dalle banche abilitate per l'accreditamento delle valute rivenienti da acquisto a termine stipulato con contropartite residenti nei casi e con le modalità previste nelle istruzioni impartite alle banche stesse.

L'Ufficio italiano dei cambi può autorizzare l'apertura, presso "banche abilitate", di conti della specie di cui al precedente art. 42 a nome di "residenti" diversi da quelli considerati all'articolo stesso i quali, esercitando attività di intermediazione nel commercio e nei servizi, siano destinatari, per la specifica attività, di rimesse in valuta da utilizzare nell'ambito dell'operazione per la quale si pongono come intermediari ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 49 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

« L'attestazione doganale deve essere richiesta dagli interessati, "residenti" e "non residenti", quando intendono utilizzare i biglietti di Stato e di banca esteri per il regolamento di operazioni autorizzate ».

Art. 7.

L'art. 61 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

« Art. 61 (*Esportazione di assegni in valuta estera da parte di residenti e banche abilitate*). — L'esportazione di assegni espressi in moneta estera è consentita da parte di residenti:

al seguito, quando ricevuti a scopo di turismo, affari, studio e cura, ovvero in occasione di viaggio di espatrio definitivo, nei limiti fissati nelle rispettive causali e con le modalità di cui alle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto;

al seguito o a mezzo posta, quando ricevuti per il regolamento in favore di non residenti di operazioni autorizzate di importo non superiore al controvalore di Lit. 5.000.000, con le modalità fissate nelle predette circolari.

Le banche abilitate possono inviare all'estero gli assegni onde trattasi per le causali e con le modalità stabilite nelle ripetute circolari ».

Art. 8.

Il terzo comma dell'art. 65 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

« L'attestazione doganale deve essere richiesta dagli interessati, " residenti " e " non residenti " quando intendono utilizzare per il regolamento di operazioni autorizzate gli assegni di cui al secondo comma ».

Art. 9.

I punti 1, 7, 8, 16, 20 e 22 dell'art. 106 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche sono sostituiti dai seguenti:

« 1 regolamento di operazioni commerciali, di operazioni invisibili correnti e di operazioni di transito, nei limiti indicati nelle disposizioni di attuazione dell'art. 12 del presente decreto;

7 regolamenti di temporanee importazioni ed esportazioni trasformate in definitiva, nei limiti indicati nelle disposizioni di attuazione dell'art. 12 del presente decreto;

8 proroghe di impegni valutari assunti a fronte di operazioni commerciali, operazioni invisibili correnti ed operazioni di transito nei limiti di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 12 del presente decreto;

16 acquisto di titoli esteri non quotati destinati, nell'ambito di piani di risparmio (o investimento) predisposti dalla casa madre, a propri dipendenti o a dipendenti delle società del gruppo.

Qualora la casa madre abbia natura di *holding* (o società ad essa assimilabile) la delega si intende riferita all'acquisto sia di titoli quotati che non quotati;

20 esborsi a fronte di disinvestimenti di capitali esteri in Italia e di investimenti italiani all'estero nei limiti indicati nelle disposizioni di attuazione dall'art. 12 del presente decreto;

22 estinzione anticipata di finanziamenti in valuta concessi ad operatori residenti ».

Art. 10.

I punti 23 e 25 dell'art. 106 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche vengono soppressi in quanto le relative deleghe vengono espressamente previste nelle rispettive causali dell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 11.

La causale 53 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche è sostituita dalla seguente:

	Esborsi
« *Causale* 53) - Rimesse per sostentamento, sussidi e regalie.	Fino al controvalore di Lit. 1.000.000 per anno solare; esborsi della specie possono essere effettuati anche in favore di residenti temporaneamente all'estero, che si trovano in stato di necessità, desumibile anche da semplice dichiarazione del remittente. Esborsi di ammontare superiore possono essere effettuati previa autorizzazione dell'UIC ».

Art. 12.

La causale 66 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche è sostituita dalle seguenti:

	Esborsi
« *Causale* 66 a) - Rimborsi a seguito di scioglimento di contratti e per ripetizione di pagamenti indebiti.	Sempreché trattisi di: rimborsi a fronte di reimportazioni di merci nazionali che vengono restituite per inadempienze contrattuali; rimborsi a fronte di crediti documentari precedentemente negoziati "sotto riserva"; rimborsi per i quali risulti rilasciata garanzia ai sensi del punto 3 dell'allegato *B*) (advance payment bond). Previo esame della documentazione da parte dell'UIC negli altri casi.
Causale 66 b) - Sconti e abbuoni.	D'iniziativa sempreché: siano relativi ad operazioni autorizzate (esclusi i movimenti di capitali); vengano effettuati non oltre 360 giorni (o dodici mesi solari) dalla data del regolamento della sottostante operazione; l'entità dello sconto e dell'abbuono sia compatibile con l'equilibrio generale del contratto cui si riferisce, o comunque persista la convenienza economica per l'operatore; tale convenienza può essere valutata anche con riferimento all'intera gestione aziendale, tenuto conto, in tal caso, dei motivi addotti dall'interessato; queste ultime due condizioni devono, quantomeno, risultare da responsabile dichiarazione dell'interessato. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi in cui gli sconti e gli abbuoni in favore della controparte non residente si concretizzano in minor introito. Nei casi diversi, previa autorizzazione: di Mincomes, per sconti e abbuoni relativi a movimenti di capitale; dell'UIC, negli altri casi ».

Art. 13.

La causale 72 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche è sostituita dalla seguente:

	Esborsi	Introiti
	—	—
« *Causale* 72 - Contratti a termine su merci presso borse estere e relative liquidazioni.	D'iniziativa osservati limiti, condizioni e modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e applicazione. Previa autorizzazione dell'UIC, negli altri casi.	D'iniziativa sempreché derivino da contratti stipulati con l'osservanza di quanto stabilito nella colonna esborsi. Previa autorizzazione dell'UIC negli altri casi ».

Art. 14.

La causale 73 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche è sostituita dalle seguenti:

	Esborsi	Introiti
	—	—
« *Causale* 73 a) - Trasferimenti espressamente previsti da regolamenti e decisioni comunitarie.	—	—
Causale 73 b) - Trasferimenti espressamente previsti da impegni assunti in diretta applicazione di accordi, trattati o convenzioni internazionali.	Sempreché gli accordi, i trattati o le convenzioni siano stati recepiti nell'ordinamento italiano.	—
Causale 73 c) - Trasferimenti previsti da atti aventi forza di legge.	Sempreché l'atto dello Stato avente forza di legge preveda espressamente lo specifico pagamento in favore dell'estero ».	—

Art. 15.

Il punto 13) dell'allegato *B* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« 13) Operazioni per le quali la prestazione della garanzia sia espressamente prevista da regolamenti e decisioni comunitari ».

Art. 16.

All'allegato *B* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è aggiunto il seguente punto 15):

« 15 Contratti a termine su merci presso borse estere ».

Art. 17.

Le disposizioni in materia di termini di regolamento previste dall'art. 1 del presente decreto si applicano anche alle operazioni poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Il decreto ministeriale 26 maggio 1984, citato in premessa è abrogato.

Art. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 giugno 1984

Il Ministro: CAPRIA

(3607)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 giugno 1984.

Rivalutazione, a decorrere dal 1° gennaio 1985, delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e dei contributi dovuti alla stessa ai sensi dell'art. 15 della legge 3 gennaio 1981, numero 6.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che ha previsto l'aumento degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, l'adeguamento dei limiti di reddito di cui all'art. 2, quarto comma, all'art. 4, secondo comma, e all'art. 9, primo comma, nonchè l'adeguamento del contributo minimo di cui all'art. 9, secondo comma, in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Considerato che a norma dello stesso art. 15 la rivalutazione delle pensioni e dei contributi deve essere disposta su richiesta dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti trasmessa con nota n. 7912/D.G./84 del 19 marzo 1984;

Accertato che l'ISTAT per il periodo 1982-83 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari a 15;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1985 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti sono aumentati in misura pari al 15% del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quarto comma, all'art. 4, secondo comma, all'art. 9, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 9, secondo comma, della stessa legge.

Roma, addì 12 giugno 1984

p. *Il Ministro*
del lavoro e della previdenza sociale
BORRUSO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3532)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna » ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 26 maggio 1984, n. 1346/L, l'associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna », costituita con rogito in data 25 novembre 1954, riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo dello Stato, 5 gennaio 1963, è stata autorizzata ad accettare in donazione dai signori Augusto Baietti, Bruno Fogacci, Roberto Galloni e Angelo Branzi, con atto a rogito del notaio Pasquale Condito, in data 12 giugno 1973, un terreno con annesso fabbricato, già facente parte del podere « Ruina », posto in comune di Monzuno (Bologna) - località Vado - scheda comunale Molinelli - distinto del nuovo catasto terreni alla partita 3090, foglio 19, numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, della complessiva superficie catastale ettari 8.16.10, che ha formato oggetto del parere espresso dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, con nota n. 3/6270/2791, in data 16 maggio 1979.

(3507)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni dell'ordinanza ministeriale 19 maggio 1984 relativa alle norme sul traffico internazionale di volatili domestici, di selvaggina allevata, di uova da cova, di conigli e delle relative carni fresche, refrigerate o congelate.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 32 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come risulta modificato dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1969, n. 13;

Visto l'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, come risulta modificato dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13;

Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 1° ottobre 1977;

Visto l'art. 24 della legge 29 novembre 1971, n. 1073;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Viste l'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1968, l'ordinanza ministeriale 7 ottobre 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 20 ottobre 1976; l'ordinanza ministeriale 10 gennaio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 13 gennaio 1983; l'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983, relative alla disciplina della importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusiva della specie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 5 agosto 1982, relativo all'attuazione delle direttive (CEE) n. 71/118, n. 75/43 e n. 78/50 relative a ploblemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

Viste l'ordinanza ministeriale 9 novembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 25 novembre 1981; l'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981; l'ordinanza ministeriale 11 gennaio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 13 gennaio 1983, relative a norme sanitarie per l'importazione di conigli vivi dall'estero ai fini della prevenzione delle malattie contagiose dei conigli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1973, relativo alla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;

Vista l'ordinanza ministeriale 26 maggio 1984 recante modificazioni all'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, concernente la disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie;

Vista l'ordinanza ministeriale 19 maggio 1984 concernente le norme relative al traffico internazionale di volatili domestici di selvaggina allevata delle uova da cova, dei conigli e delle relative carni;

Considerata l'opportunità di integrare l'elenco dei posti di confine idonei al controllo veterinario degli animali e dei relativi prodotti delle specie indicate nell'ordinanza ministeriale sopracitata in relazione ai collegamenti internazionali;

Ordina:

Art. 1.

Ai posti veterinari di frontiera terrestri, aerei e di dogana interna di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 19 maggio 1984, sono aggiunti i seguenti:

Genova - porto;
Linate - aeroporto;
Pollein - autoporto - con estensione alle uova da cova.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 19 maggio 1984 è sostituito dal seguente:

« Le autorizzazioni sanitarie rilasciate, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 7 ottobre 1976, dell'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, come modificata dall'ordinanza ministeriale 26 maggio 1984 e dell'ordinanza ministeriale 9 novembre 1981, sono da intendersi revocate solo per i posti di confine, porti, aeroporti e dogane interne non compresi tra quelli indicati nell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 19 maggio 1984 modificato dall'art. 1 della presente ordinanza ».

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1984

p. *Il Ministro*: CAVIGLIASSO

(3646)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Allevi & C., in Torgiano

Con decreto ministeriale 5 giugno 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 21.854.210 dovuto dalla S.a.s. Allevi & C., con sede in Torgiano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3276)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta De Nicola Elvira, in Napoli

Con decreto ministeriale del 2 giugno 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 49.478.000 dovuto dalla ditta De Nicola Elvira, con sede in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3277)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.n.c. « Barazzoni Ermenegildo & C. » ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di formaggio grana « parmigiano-reggiano ».

Con decreto ministeriale 15 giugno 1984, la S.n.c. « Barazzoni Ermenegildo & C. » è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di formaggio grana « parmigiano-reggiano » nel fabbricato sito in Bibbiano (Reggio Emilia), via Ariosto n. 5.

(3417)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni conseguenti il controllo negli atti contabili relativi ad opere di riattazione di edifici a cura dell'I.A.C.P. (Ordinanza n. 18/84).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, e la legge di conversione n. 80 del 18 aprile 1984;

Vista l'ordinanza commissariale n. 104, in data 24 gennaio 1981 con la quale gli istituti autonomi case popolari della Campania e Basilicata sono stati autorizzati ad eseguire le opere di riattazione sulle abitazioni di proprietà degli stessi, o, comunque, da essi gestite, lievemente danneggiate dal sisma;

Visto il provvedimento commissariale n. 88 del 12 gennaio 1981 con il quale l'I.A.C.P. di Napoli è stato delegato ad eseguire, direttamente, sul proprio patrimonio edilizio gli interventi di somma urgenza previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 e la successiva revoca con telegramma n. 6592/1.15 del 17 marzo 1981;

Vista l'ordinanza n. 56 del 15 luglio 1982 e l'ordinanza numero 5/84 del 17 febbraio 1984, concernenti, rispettivamente, la delega ai gruppi tecnici erariali per l'esame dei rendiconti delle somme erogate agli II.AA.CC.PP. e l'incarico ai collaudatori, ove già nominati, di determinare l'ammontare dei lavori eseguiti con esclusione dell'esame tecnico-amministrativo degli atti contabili da parte dei precitati gruppi tecnici;

Vista la nota n. 82/10382/1-22-1-Na del 10 settembre 1982 con la quale sono state diramate direttive agli II.AA.CC.PP. in ordine al ripristino dell'abitabilità degli alloggi;

Considerato che gli istituti autonomi case popolari quali enti di diritto pubblico svolgono la loro attività sulla base di finanziamenti disposti dal C.E.R. e che gli atti tecnico-amministrativi per tali finanziamenti sono sottoposti al parere della commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ed alla successiva approvazione del Consiglio di amministrazione dell'ente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione di legge;

Dispone:

Gli atti contabili, ivi compresi i certificati di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori indicati in premessa, e tutti gli altri di competenza dai « Gruppi tecnici erariali » sono sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P., previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 63 della citata legge 22 ottobre 1971 n. 865.

Roma, addì 15 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3631)

Misure dirette a consentire il completamento e la funzionalità del 1° lotto del nuovo ospedale « S. Maria delle Grazie » di Pozzuoli. (Ordinanza n. 274/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la precedente ordinanza n. 200/FPC/ZA del 5 maggio 1984 in base alla quale la regione Campania, in deroga alle vigenti disposizioni, può utilizzare lo stanziamento iscritto al cap. 1817 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno 1984, entro il limite massimo di lire 11.750 milioni, per il completamento di un lotto funzionale dell'ospedale « S. Maria delle Grazie », in Pozzuolo, comprendente duecento posti letto;

Considerato che per una sollecita attivazione del lotto funzionale sopra indicato, si ravvisa necessario che venga proceduto con la massima sollecitudine alla redazione del progetto esecutivo, al suo esame in linea tecnica ed economica nonché all'affidamento dei lavori ad idonea impresa o raggruppamento di imprese;

Avvalendosi dei poteri conferitogli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La U.S.L. n. 22, avvalendosi dei tecnici già incaricati della redazione del progetto generale dell'ospedale « S. Maria delle Grazie » è autorizzata ad approntare un progetto stralcio esecutivo, che sulla base dei prezzi unitari della tariffa prezzi adottati dalla regione Campania e dal provveditorato alle opere pubbliche per la Campania (1° giugno 1982 con l'aumento del 15 %) sia contenuto nell'importo complessivo massimo di lire 11.750.000.000.

Art. 2.

La U.S.L. n. 22, approvato il progetto sopra indicato, lo invierà in triplice esemplare al provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, che, previo parere favorevole del comitato tecnico-amministrativo, provvederà alla emissione del provvedimento definitivo.

Art. 3.

La U.S.L. n. 22 è facultata a trattare l'eventuale affidamento dei lavori, con l'impresa esecutrice delle opere già realizzate, tenendo presente che, per consentire il contemporaneo appalto degli impianti, l'impresa suddetta potrà anche consorziarsi con altre imprese specialistiche.

Art. 4.

La sorveglianza e la collaudazione dei lavori sarà curata da tecnici che verranno tempestivamente all'uopo incaricati da questo Ministero.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Roma, addì 3 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3610)

Concessione temporanea di containers assegnati ai comuni dell'area terremotata a favore dei cittadini senza tetto in disagiate condizioni e di associazioni e organizzazioni con finalità di carattere sociale. (Ordinanza n. 19/84).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19;

Premesso che nelle aree colpite dal sisma del 23 novembre 1980 rimangono inutilizzati numerosi alloggi monoblocco tipo containers in attesa del ritiro da parte delle Forze armate;

Considerato che il comando raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile della regione militare meridionale ha fatto presente di non poter procedere allo stato al recupero degli indicati alloggi sia per la indisponibilità delle necessarie attrezzature sia per carenza dei mezzi finanziari occorrenti per l'utilizzazione di imprese private;

Rilevato che, intanto, pervengono continue premure da parte dei sindaci dei comuni dell'area terremotata perché venga consentita l'utilizzazione di tali containers sia da parte di cittadini senza tetto in condizioni familiari particolarmente precarie, sia da parte di associazioni od organizzazioni per finalità di carattere sociale;

Ritenuta la opportunità di accogliere tali richieste anche per evitare il degrado cui le strutture predette andrebbero inevitabilmente soggette;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Gli alloggi monoblocco di tipo containers assegnati ai comuni dell'area terremotata possono essere concessi in uso temporaneo, da parte dei sindaci, a cittadini senza tetto in condizioni familiari particolarmente precarie o ad associazioni o organizzazioni che perseguono finalità di carattere sociale.

Gli assegnatari dovranno impegnarsi alla consegna immediata degli alloggi a richiesta dei sindaci per consentire il ritiro delle strutture stesse da parte delle Forze armate.

Roma, addì 15 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3632)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure regolamentari relative alla nomina di medici aiuto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1984 è data comunicazione delle procedure regolamentari per la nomina di medici aiuto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(3656)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a quarantasette posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Genova

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Genova è stato bandito con decreto ministeriale 8 ottobre 1979;

Considerato che risultano attualmente vacanti quarantasette posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Genova;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quarantasette posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Genova.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Genova entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopraspecificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante s'impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Genova;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Genova della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere c), d), f) e g) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera i) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera i), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera c), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per uguale periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere c), d) ed e) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopraspecificate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1984
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 15

(3520)

Concorso a trentasette posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Roma

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Roma è stato bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1979;

Considerato che risultano attualmente vacanti trentasette posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Roma;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a trentasette posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Roma.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Roma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diploma di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopraspecificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante s'impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Roma;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Roma della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultanto in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c)*, primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per uguale periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osservano quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopraspecificate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1984
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 14

(3522)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di astronomia e geodesia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 1 del 7 gennaio 1984 (data di pubblicazione 8 febbraio 1984) è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1983, registro n. 77 Difesa, foglio n. 301, riguardante l'esito del concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di astronomia e geodesia.

(3288)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elevazione da nove a quindici del numero dei posti del concorso, per esami, a coadiutore nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1982, registro n. 9, foglio n. 304, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1983, registro n. 1, foglio n. 124, con il quale è stata fissata la sede e la data della prova scritta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1984, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 226, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a coprire sei posti di coadiutore nella carriera esecutiva del ruolo sopracitato;

Considerata la necessità e l'urgenza di utilizzare anche i sei posti di cui alla predetta autorizzazione;

Considerato l'elevato numero di concorrenti che hanno partecipato alla prova scritta del concorso in parola svoltasi il 21 maggio 1983;

Ritenuto, pertanto, opportuno elevare di sei unità il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 5 agosto 1982;

Decreta:

Il numero dei posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione centrale, messi a concorso con il decreto ministeriale 5 agosto 1982, nelle premesse richiamato, è elevato di sei unità pari a quindici posti complessivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1984
Registro n. 5 Industria, foglio n. 12

(3658)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso a dieci posti di tecnico di radiologia addetto al servizio di radiodiagnostica

E' *indetto pubblico concorso, per titoli ed esami*, a dieci posti di tecnico di radiologia addetto al servizio di radiodiagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(3617)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 186 del 7 luglio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per quarantotto sedi farmaceutiche rurali vacanti.

Istituzione di concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina - Cagliari: Concorsi pubblici, per titoli e colloquio, ad un posto di direttore generale e ad un posto di coordinatore della produzione; per titoli ed esami, ad un posto di segretario artistico.

R E G I O N I

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1984, n. **18.**

Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 30 *aprile* 1984)

(*Omissis*).

(2830)

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1984, n. **19.**

Promozione delle attività cinematografiche e audiovisive.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del 2 maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Oggetto e finalità

La regione Puglia, in attuazione delle finalità contenute negli articoli 2, 8 e 13 del proprio Statuto, in riferimento all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in conformità agli interventi di promozione culturale sul territorio previsti dalla legge regionale 12 dicembre 1979, n. 76, promuove direttamente e sostiene la diffusione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive.

Le funzioni regionali in ordine a tali attività saranno adeguate alla legge nazionale di riforma, secondo quanto previsto dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo II
PROGRAMMA DI INTERVENTO

Art. 2.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, il consiglio regionale approva piani triennali, predisposti dalla giunta regionale, e determina altresì i criteri per i programmi annuali di interventi, che saranno approvati dalla giunta entro il 30 novembre di ogni anno.

Gli interventi a favore delle attività cinematografiche e audiovisive avranno particolare attenzione sia al riequilibrio della produzione delle diverse aree territoriali che all'allargamento della fruizione del cinema di qualità.

Art. 3.
Elementi del programma

Gli interventi che concorrono alla formazione del programma regionale riguardano:

a) i contributi per la realizzazione di rassegne cinematografiche e audiovisive quilificate per il livello culturale dei programmi e organizzate da soggetti pubblici e privati;

b) le attività di produzione cinematografiche e audiovisive volte in specie a indagare e documentare la realtà regionale;

c) le iniziative del centro di documentazione audiovisiva;

d) gli interventi diretti che la Regione può effettuare in via straordinaria.

Titolo III
DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI

Art. 4.
Contributi

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 la Regione eroga contributi, comunque non cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla Regione per le stesse attività, a:

1) enti locali, singoli o associati che utilizzando strutture regolarmente autorizzate di altri soggetti, singoli o associati, con preferenza al piccolo e medio esercizio o, in assenza delle predette, strutture proprie - promuovono iniziative cinematografiche e audiovisive;

2) enti, istituzioni, associazioni, circoli di cultura cinematografica, cinema d'essai, cineteche, istituti di ricerca e sperimentazione cinematografica e audiovisiva, cooperative specializzate in materia, quando realizzino rassegne volte a favorire in modo stabile e continuativo - la più ampia e documentata conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale.

La Regione può, in collaborazione con la RAI, realizzare programmi radiotelevisivi di rilevante interesse regionale.

Art. 5.
Attività di produzione

Per le attività di produzione di cortometraggi cinematografici e audiovisivi, la Regione favorisce e sostiene finanziariamente i progetti presentati da cooperative e associazioni senza fini di lucro, nonchè le iniziative assunte negli ambienti scolastici, universitari ed in quelli pubblici.

Tali progetti, corredati di ogni elemento utile di informazione e integrati da una proposta di diffusione pubblica, concorrono ai contributi regionali di cui al punto *b*) del precedente art. 3.

Prima dell'erogazione del saldo del contributo, i destinatari dei contributi stessi devono depositare una copia del documentario prodotto e un controtipo del negativo presso il centro di documentazione audiovisiva, di cui al successivo articolo. La Regione si riserva ogni diritto di utilizzazione delle produzioni per le quali sono stati erogati i contributi.

La Regione può - inoltre - concorrere, sulla base di apposite convenzioni, ad attività di produzione di interesse regionale, promosse in Puglia da enti pubblici, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed esteri.

Art. 6.
Centro di documentazione audiovisiva

Al fine di realizzare quanto previsto all'art. 3, punto *c*), e in conformità agli interventi di programmazione culturale sul territorio di cui alla citata legge regionale 12 dicembre 1979, n. 76, è istituito il centro di documentazione audiovisiva.

Tale centro si avvale dell'apparato tecnico-professionale dei centri servizi culturali dell'assessorato alla cultura di cui alla precitata legge e ha sede in uno di essi ed esercita i compiti seguenti:

a) acquisire, conservare e distribuire il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse culturale, con precipuo riferimento a quello della Puglia;

b) provvedere alla costituzione e all'incremento di una biblioteca specializzata;

c) formare, aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;

d) contribuire alla diffusione di studi specializzati in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione cinematografica e audiovisiva anche mediante pubblicazioni curate direttamente;

e) promuovere rapporti di scambio con cineteche ed altri istituti culturali nazionali e stranieri, nel rispetto del disposto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) realizzare ricerche, rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, convegni e stages riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell'immagine in movimento;

g) favorire la programmazione culturale del circuito cinematografico regionale secondo il disposto dell'art. 4, punto 1).

Destinatari delle attività del centro audiovisivo sono principalmente le strutture pubbliche e private, in particolare scuole, biblioteche, nonchè spazi gestiti dall'associazionismo culturale e cooperativo. Le attività del centro audiovisivo si svolgono anche in collaborazione con centri servizi culturali, distretti scolastici, consigli scolastici provinciali e organi consultivi locali.

La Regione approva un apposito regolamento, che disciplina le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature del centro regionale, sentito il comitato di cui all'art. 9 della presente legge.

Titolo IV
PROCEDURE

Art. 7.
Domande di contributo

Per la realizzazione delle iniziative concorrenti alla predisposizione del programma degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, i soggetti devono presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:

1) indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente (natura giuridica, statuto, composizione degli organi, ecc.);

2) copia del bilancio annuale;

3) dettagliata relazione illustrativa del progetto di attività per il quale si fa richiesta di contributo, dei suoi scopi e delle sue caratteristiche;

4) analitico prospetto dei costi presuntivi ed indicazioni delle risorse finanziarie, di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti privati e/o pubblici estranei alla Regione;

5) indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto altro è necessario per la realizzazione del progetto di attività, comprese le modalità di realizzazione della produzione;

6) indicazione dei destinatari delle attività di distribuzione e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, della eventuale collaborazione di altri enti o istituzioni nel caso di progetti di vasta area, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico;

7) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa e calendario delle attività previste;

8) rendiconto delle attività svolte con precedenti contributi regionali e relativo consuntivo finanziario.

Le domande di contributo relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 1) del citato art. 4 vanno presentate alla provincia competente per territorio entro il 15 luglio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Copia della domanda, deve altresì, essere trasmessa per conoscenza alla Regione.

Le domande di contributo relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 2) dell'art. 4 e le domande relative all'attività di produzione di cui all'art. 5 vanno presentate direttamente alla Regione entro il 15 luglio dell'esercizio precedente a quello riferito.

Le amministrazioni provinciali, entro il 30 settembre, trasmettono alla Regione, unitamente alle domande relative alle eventuali proprie iniziative, una proposta organica di programmazione elaborata in base alle domande dei soggetti di cui al punto 1) del precitato art. 4 in conformità degli obiettivi di programmazione settoriale.

Art. 8.
Modalità di erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione secondo i tempi previsti ed in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

In caso di parziale o mancata effettuazione della iniziativa, la giunta regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca del contributo e il parziale o totale recupero in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Il contributo assegnato per le attività di cui all'art. 4 viene erogato in unica soluzione a presentazione della relazione finanziaria sulla attività svolta e bilancio consuntivo, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente.

Con i destinatari dei contributi di cui all'art. 5 la Regione stipulerà apposita convenzione prima dell'erogazione del contributo assegnato. Perfezionata la convenzione, sarà erogata una anticipazione del contributo nella misura del 50% della somma assegnata.

Una volta realizzata la produzione, i soggetti sono tenuti ad inviare alla giunta regionale, entro sessanta giorni, la relazione finanziaria, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente, sulla base della quale viene corrisposta la restante parte del contributo.

Art. 9.

Parere consulta regionale

Per le valutazioni concernenti il livello e il rilievo culturale dei programmi di attività per i quali si fa richiesta dei contributi ai sensi della presente legge, l'assessorato alla cultura si avvale del parere della consulta regionale per i beni culturali ed ambientali istituita con la legge regionale 31 luglio 1979, n. 48, che fornisce, altresì, parere in ordine ai programmi di attività del centro di cui all'art. 6 della presente legge.

Titolo V

NORMA FINANZIARIA

Art. 10.

All'onere complessivo di L. 3.000.000.000 relativo al triennio 1984-86 si fa fronte con il bilancio pluriennale 1984-86 - *obiettivo* 13 cultura - approvato in allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984 dal consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1983.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa complessiva di lire 1 miliardo.

Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1984 è istituito nuovo cap. 13406 « Contributi per la promozione delle attività cinematografiche ed audiovisive » per L. 1.000.000.000 in termini di competenza e cassa, con prelievo di pari somma dal cap. 16202 « Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione-spesa corrente ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 aprile 1984

TRISORIO LIUZZI

(2831)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1984, n. **24.**

Approvazione del rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 15 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

(2870)

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. **25.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e del bilancio pluriennale 1984-86.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 29 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

(3163)

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. **26.**

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 29 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

(3164)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227